

**SCHEMA ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE COME MAIN SPONSOR DI FUTURA EXPO  
EDIZIONE 2023 DAL 3 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2023**

Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, Partita I.V.A. 02714450984, nella persona di Maria Chieppa, C.F. CHPMRA62M68F205O, nata a Milano (BS), il 28/08/1962, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda speciale Pro Brixia, di seguito indicata per brevità come "Pro Brixia", con sede in Brescia Via Einaudi n. 23, quale legale rappresentante della stessa

e

la ditta ....., C.F./P.Iva ....., nella persona di ....., C.F....., nato a ..... (...), il ....., che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta ....., con sede legale in ....., via ....., di seguito indicata per brevità come "Sponsor", quale ..... della stessa  
(di seguito, singolarmente, "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**")

**PREMESSO CHE**

- A. Pro Brixia ha intenzione di organizzare una manifestazione denominata FUTURA EXPO Economia per l'Ambiente-edizione 2023 (di seguito "Evento") che si terrà a Brescia dall'8 al 10 ottobre 2023 presso il Brixia Fom di Via Caprera 5;
- B. Pro Brixia con avviso esplorativo pubblicato in data ..... ha avviato la ricerca della sponsorizzazione oggetto del presente Accordo;
- C. Pro Brixia, con determinazione n. .... del ....., ha individuato ..... come affidatario del servizio di cui al presente contratto;
- D. Il presente Accordo riguarda esclusivamente l'evento oggetto della sponsorizzazione ospitato presso il quartiere fieristico Brixia Forum di via Caprera dall'8 al 10 di ottobre 2023;
- E. Si segnala che il Quartiere Fieristico Brixia Forum è sostenuto da Sponsor/Partner per l'interno triennio 2023-2025;

F. Lo Sponsor è interessato a promuovere la propria immagine e il proprio marchio attraverso il sostegno di iniziative che consolidino la propria immagine quale realtà attiva nello sviluppo della cultura d'impresa e della sostenibilità;

G. Lo Sponsor ha pertanto manifestato il proprio interesse a sponsorizzare l'iniziativa, in considerazione della particolare visibilità dell'Evento;

H. Pro Brixia ha la completa responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa dell'Evento, disponendo di tutti i diritti e le prerogative necessarie alla stipula del presente accordo, alla concessione dei diritti, di seguito indicati, allo Sponsor;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Premesse e Allegati**

**1.1** Le premesse e gli allegati (“**Allegato/i**”) di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, “**Accordo**”):

- Allegato 1): Marchio dello Sponsor
- Allegato 2): Marchio di Pro Brixia
- Allegato 3): Descrizione dell'Evento
- Allegato 4): Visibilità e Servizi forniti da Pro Brixia
- Allegato 5): Regolamento tecnico di Futura Expo
- Allegato 6): Scheda con l'area espositiva

**1.2** In caso di contrasto tra il contenuto degli Allegati e il contenuto dell'Accordo, l'Accordo prevarrà sugli Allegati, salvo ove questi ultimi dichiarino espressamente di derogare all'Accordo stesso.

### **Art. 2 – Oggetto**

**2.1** Pro Brixia attribuisce allo Sponsor la qualifica di Main Partner dell'Evento, per tutta la durata dell'Accordo.

**2.2** La qualifica di Main Partner è concessa allo Sponsor con esclusiva nel settore merceologico di appartenenza.

### **Art. 3 – Diritti connessi alla qualifica di Main Sponsor.**

**3.1** La qualifica di Main Partner dell'Evento comporta il diritto dello Sponsor di associare e vedere associati la propria immagine e *il proprio marchio/i propri marchi* di cui all'Allegato 1) (il “**Marchio dello Sponsor**”) con l'Evento, con obbligo da parte di Pro Brixia di dare al marchio dello Sponsor

adeguata visibilità e secondo quanto infra meglio specificato. Lo Sponsor riceverà inoltre i diritti e i servizi descritti nell'Allegato 4).

**3.2** Le bozze ed i prototipi di tutto il materiale prodotto da Pro Brixia in esecuzione dell'Accordo saranno di volta in volta sottoposti alla preventiva approvazione dello Sponsor.

**3.3** È facoltà dello Sponsor progettare e realizzare, a proprie spese e ad integrazione delle comunicazioni pubblicitarie di cui ai punti che precedono, materiali ed iniziative pubblicitarie e/o promozionali a supporto delle proprie attività relative all'Evento. Qualora tali attività dovessero comportare l'utilizzo di elementi di comunicazione istituzionale dell'Evento e segnatamente il marchio/i marchi di cui all'Allegato 2) (il "**Marchio di Pro Brixia e/o di Futura Expo**"), lo Sponsor dovrà sottoporre i materiali alla preventiva approvazione di Pro Brixia.

**3.4** Pro Brixia, in forza dell'Accordo, concede, altresì, allo Sponsor il diritto di realizzare, a propria cura e spese, contenuti audiovisivi (di seguito "Contenuti"), che saranno diffusi al pubblico sulla Intranet e sui canali interni di comunicazione aziendale nonché sui canali di comunicazione esterni, on line e social dello Sponsor, previa condivisione con Pro Brixia.

Resta inteso che: (i) lo Sponsor è titolare di tutti i diritti di utilizzo dei Contenuti; (ii) saranno a carico del medesimo i costi di produzione e realizzazione di detti Contenuti.

#### **Art. 4 – Obblighi dello Sponsor**

**4.1** Lo Sponsor si impegna a collaborare attivamente ed in buona fede in relazione agli adempimenti di propria competenza necessari per dare esecuzione all'Accordo.

**4.2** Lo Sponsor dichiara e garantisce che eserciterà la qualifica di cui all'articolo 2.1 e i connessi diritti in conformità alle condizioni e termini dell'Accordo.

**4.3** Resta salvo che lo Sponsor manterrà, anche dopo la cessazione dell'Accordo, la facoltà di riprodurre il marchio e i segni distintivi di Futura Expo – Edizione 2023, i Contenuti e i Contenuti Esclusivi a fini di archivio e documentazione della propria attività, anche tramite pubblicazione sul suo sito internet.

**4.4** Lo Sponsor si impegna ad osservare tutte le norme e le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e da Pro Brixia/Brixia Forum per la gestione degli spazi affidati a lui affidati da Pro Brixia nell'ambito dell'Evento (allestimenti/disallestimenti, presidio degli spazi durante l'Evento, attività all'interno dello spazio incluso catering e eventi promozionali, dimostrativi, divulgativi, formativi, etc.), inclusa la gestione delle interferenze nel periodo di allestimento e disallestimento.

E' inoltre responsabile nei confronti di terzi delle attività svolte all'interno della propria area, manlevando Pro Brixia da qualsiasi responsabilità relativa a quanto avviene nello spazio assegnato allo Sponsor.

## **Art. 5 - Obblighi di Pro Brixia**

**5.1** Pro Brixia si impegna a realizzare l'Evento secondo la descrizione contenuta nell'Allegato 3) e comunque a collaborare attivamente e in buona fede in relazione ad ogni adempimento necessario per dare esecuzione all'Accordo.

Pro Brixia si impegna a dare adeguata visibilità per tutta la durata dell'Accordo allo Sponsor mediante apposizione del Marchio dello Sponsor su tutti i materiali di comunicazione relativi all'Evento secondo quanto meglio specificato all'art. 3 dell'Accordo e nel rispetto dell'esclusiva di cui all'art. 2, nonché con gli opportuni adattamenti che dovessero eventualmente rendersi necessari in funzione delle modalità di realizzazione e svolgimento dell'Evento stesso per l'adeguata visibilità dello Sponsor. Pro Brixia si impegna dare evidenza al sostegno dello Sponsor nelle comunicazioni, anche informali e nelle attività di relazione con i media, sviluppate dagli uffici stampa incaricati.

**5.2** Pro Brixia si impegna a utilizzare il Marchio dello Sponsor previa autorizzazione dello Sponsor, fermo quanto previsto al successivo art. 8 dell'Accordo.

**5.3** Pro Brixia potrà avvalersi, a propria cura, gestione e spese, per l'organizzazione e la realizzazione dell'Evento di terzi a qualsivoglia titolo (es. eventuali professionisti, collaboratori, autori, interpreti, musicisti, relatori, titolari di diritti d'autore, etc.) in virtù di specifici accordi.

## **Art. 6 – Corrispettivo/Pagamenti**

**6.1** A fronte della qualifica di Main Sponsor/Main Partner dell'Evento e dei diritti ad essa connessi, nonché degli obblighi assunti da Pro Brixia ai sensi dell'Accordo, lo Sponsor riconoscerà a Pro Brixia un corrispettivo massimo, pari a complessivi Euro ..... (...../00) più Iva di legge.

Il corrispettivo di cui all'art. 6 dell'Accordo è onnicomprensivo di tutti gli oneri sostenuti a qualunque titolo da Pro Brixia.

**6.2** Le Parti convengono che il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato dallo Sponsor a fronte di regolare fattura da emettersi entro il .....

Il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2023 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT44A0569611200000006100X83, con causale "Main Sponsor per Futura Expo 2023".

**6.3** Eventuali interessi di mora saranno dovuti solo a seguito di espressa messa in mora inviata a mezzo pec.

**6.4** Resta inteso che, qualora, per qualunque motivo anche indipendente dalla volontà di Pro Brixia, e/o per caso fortuito/forza maggiore o motivi di sicurezza o incolumità pubblica (espressamente inclusi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi comprese leggi, ordinanze, norme e regolamenti), l'Evento dovesse essere cancellato e/o sospeso, Pro Brixia si impegna a darne tempestiva comunicazione allo Sponsor a mezzo pec. In tal caso il corrispettivo di cui all'art. 6.1 verrà dimensionato in relazione alle attività oggetto della sponsorizzazione effettivamente svolte

#### **Art. 7 – Durata**

L'Accordo ha validità dal 3 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 e, comunque, sino alla data di cessazione delle attività di comunicazione e promozione di cui all'Accordo. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo dell'Accordo.

#### **Art. 8 – Marchi**

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi eventualmente utilizzati in esecuzione dell'Accordo senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi possa in alcun modo essere intesa come concessione di alcun altro diritto sui marchi medesimi rispetto a quanto espressamente previsto. Le disposizioni di cui al presente articolo, che prevede il divieto o l'autorizzazione in relazione all'utilizzo del marchio, si intendono estese all'uso degli altri segni distintivi delle Parti.

#### **Art. 9 – Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali**

Le parti considereranno strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venissero a conoscenza durante il periodo contrattuale.

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle

disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al presente Accordo.

Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- titolare del trattamento è Pro Brixia – Via Einaudi 23 - Brescia;
- presso l'Azienda opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail:

[franco.pozzoli@lom.camcom.it](mailto:franco.pozzoli@lom.camcom.it);

#### **Art. 10 – Legislazione applicabile e Foro competente/Controversie**

**10.1** L'Accordo è regolato dal diritto italiano.

**10.2** Tutte le controversie inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del contratto dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, al tentativo di mediazione secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia - Organismo iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione. Il foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Brescia.

#### **Art. 11 – Cessione**

Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, l'Accordo né i crediti da esso derivanti.

#### **Art. 12 - Imposte e registrazione**

E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. Pro Brixia provvede ad assolvere l'imposta al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al Main Sponsor.

Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II art. 1 lettera b) del DPR 26/04/1986 n. 131 il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art. 13 - Domicilio delle parti** - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, Pro Brixia e lo Sponsor eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

#### **Art. 14 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dall'Accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediantepec ai seguenti indirizzi:

quanto allo Sponsor: X.X@.com

e

quanto a Pro Brixia: probrixia@bs.legalmail.camcom.it

Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Brescia, .....

LO SPONSOR

PRO BRIXIA

(.....)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

(Maria Chieppa)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Vogliate altresì approvare, con specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli dell'Accordo:

- art. 2.2 (Oggetto-Esclusiva merceologica);
- artt. 6.3 e 6.4 (Corrispettivo- Interessi moratori e sospensione /restituzione del corrispettivo in caso di cancellazione/ sospensione dell'Evento o cancellazione/annullamento di più eventi);
- art. 10.2 (Foro competente)
- art. 11 (Cessione)

LO SPONSOR

(.....)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"